

7. Le parti costituite si danno atto reciprocamente di non avere più nulla a pretendere per i fatti dedotti e deducibili in relazione ai crediti, come meglio sopra descritti, di cui all'atto di precetto del 27 Luglio 2016, rinunciando alle relative pretese.

8. I difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo della solidanza ed autentica della sottoscrizione delle rispettive parti.

Il presente atto viene redatto in duplice originale.

Cosenza- Milano, li 12 DIC 2016

Azienda Ospedaliera di Cosenza

in persona del legale rap.p.t.

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

Avv. Anna Rita De Franco

Anna Rita De Franco

Gilead Sciences

in persona del legale rapp. pt

Silvana Massarotti

Avv. Silvana Massarotti

Silvana Massarotti

Avv. Arturo Meglio

Arturo Meglio

Avv. Lorenzo Fratantoni

Lorenzo Fratantoni

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

- L'**Azienda Ospedaliera di Cosenza** (P.I.: 01987250782), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Achille Gentile (CF GNTCLL57C11G307L), con sede in Cosenza alla Via San Martino, rappresentata e difesa, dall'avv. Anna Rita De Franco (CF DFR NRT 73E61D086S),

E

- La **GILEAD SCIENCES s.r.l.**, (CF e P.IVA 11187430159) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano (MI), alla via Melchiorre Gioia, 26, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Meglio (CF MGL RTR 72P29 A662R), Lorenzo Fratantoni (CF FRT LNZ 74P04 L682Q) e Silvana Massarotti (CF MSS SVN 67P60 F205O)

PREMESSO

- che con decreto ingiuntivo n. 37595/2014 (nel procedimento di ingiunzione iscritto al n. rg 45391/14) emesso dal Tribunale di Milano in data 21 ottobre 2014 veniva ingiunto alla Azienda Ospedaliera di Cosenza in favore della Gilead Sciences Srl, il pagamento della somma pari ad € 322.652,93, oltre interessi nella misura prevista dal d.lgs. 231/02, così come modificato dal d.lgs 192/12 dalla scadenza delle fatture al saldo, oltre spese liquidate in € 2.000,00 per compensi ed €. 555,00 per spese;

- che con atto di precetto del 27 luglio 2016, notificato a mezzo pec in pari data, la Gilead Sciences Srl intimava all'Azienda Ospedaliera di Cosenza il pagamento della minore somma di €. 29.429,66 per interessi, spese e compensi, come liquidati nel D.I. n. 37595/2014 citato, poichè avvenuti dei *pagamenti parziali*;

- che con atto di citazione del 4 agosto 2016, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza proponeva opposizione ex art 615 cpc e art 617 cpc, evidenziando l'estinzione del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo per avvenuto pagamento;
- che la su indicata opposizione veniva iscritta a ruolo al Tribunale di Cosenza, al n. 3700 /2016 RG ed assegnata al Giudice Lento;
- che, al termine di un accurato riscontro contabile, la Gilead Sciences Srl accertava la totale infondatezza della pretesa creditoria nei confronti della Azienda Ospedaliera di Cosenza;
- che, pertanto, le parti intendono addivenire ad un bonario componimento e transazione della predetta lite giudiziaria, alle condizioni di cui appresso.

Tanto premesso

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

1. La Gilead Sciences S.r.L. si obbliga a definire la indicata lite giudiziaria con il pagamento della somma di €. 2.592,11 (euro duemilacinquecentonovantadue/11) per spese di giudizio sostenute fino a questo momento, alla Azienda Ospedaliera di Cosenza che accetta, mediante versamento in un'unica soluzione che avverrà non appena sottoscritto il presente atto.
2. La Gilead Sciences Srl riconosce di non avere più nulla a pretendere dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza in ragione del sopra indicato decreto ingiuntivo n. 37595/2014 (nel procedimento di ingiunzione iscritto al n.rg 45391/14) emesso dal Tribunale di Milano in data 21 ottobre 2014 e del successivo atto di precetto del 27 luglio 2016 notificato in pari data,

rinunciando, espressamente fin d'ora, a ogni pretesa sostanziale e relativa azione, discendente dai titoli su indicati e dall'atto di precetto.

3. La Gilead Sciences Srl rinuncia pertanto al decreto ingiuntivo n. 37595/2014 (nel procedimento di ingiunzione iscritto al n.rg 45391/14) emesso dal Tribunale di Milano in data 21 ottobre 2014, sopra indicato, nonchè all'atto di precetto del 27 luglio 2016 notificato in pari data, dichiarando espressamente di non dare esecuzione agli stessi.

4. Per effetto del pagamento di cui al punto 1, il giudizio n. 3700/2016 pendente presso il Tribunale di Cosenza, verrà abbandonato e, conseguentemente, estinto.

5. Le eventuali spese legali del giudizio ora citato sono compensate tra le parti e ciascuna di esse provvederà a regolare i rapporti con i propri difensori Avv. Anna Rita De Franco e Avv.ti Silvana Massarotti, Arturo Meglio e Lorenzo Fratantoni i quali con la sottoscrizione della presente transazione rinunciano al vincolo di solidanza. Anche le spese e competenze e accessori relativi al presente atto e alla assistenza alla transazione restano integralmente compensate fra le parti, cosicchè l'Azienda Ospedaliera provvederà al pagamento di esse al proprio difensore Avv. Anna Rita De Franco e la Società Gilead Sciences provvederà al pagamento di esse ai propri difensori Avv.ti Silvana Massarotti, Arturo Meglio e Lorenzo Fratantoni, escludendosi ogni ripetizione e rifusione.

6. Le parti dichiarano espressamente di aver regolato i loro rapporti con la presente transazione e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per i fatti dedotti e deducibili in relazione ai crediti, come meglio sopra descritti, di cui all'atto di precetto del 27 Luglio 2016.